COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2026
COM(2026) 514 final

2026/0291 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512 per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione concessa al Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1] (di seguito "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

In conformità del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("Quadro di Windsor"[2]) dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[3], nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di IVA relativamente alle merci.

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio[4], il Regno Unito è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva IVA, ad applicare in Irlanda del Nord, una misura speciale IVA, che contempla misure forfettarie relative all'IVA non deducibile gravante sulle spese di carburante degli autoveicoli aziendali, che si scosta dalle regole generali stabilite nella direttiva IVA.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 marzo 2026 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, la suddetta misura speciale oltre il 31 dicembre 2026.

Il 24 luglio 2026 la Commissione ha trasmesso agli Stati membri la richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 29 luglio 2026, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva IVA prevede, di norma, che l'IVA sia detraibile sugli acquisti effettuati da soggetti passivi ai fini di operazioni soggette ad imposta. L'uso privato di un bene aziendale non da pertanto diritto alla detrazione dell'IVA. Ne consegue che l'IVA sull'uso privato debba essere contabilizzata in relazione a un bene a uso misto (un bene utilizzato sia a fini professionali che privati) se al momento dell'acquisto è stato dedotto l'importo totale dell'IVA.

Nel caso degli autoveicoli aziendali parzialmente utilizzati a fini privati (non professionali) è spesso difficoltoso e oneroso calcolare con precisione l'uso privato che richiederebbe registrazioni dettagliate del chilometraggio.

In tale contesto il Regno Unito applica, in relazione all'Irlanda del Nord, un regime IVA speciale per tassare l'uso privato, in base al chilometraggio medio privato (determinato sulla base dei dati dell'Indagine nazionale dei trasporti del Dipartimento dei Trasporti e della Vehicle Certification Agency) in combinazione con il consumo di carburante per chilometro,

---

1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.

2 GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87.

3 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

4 Decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio del 22 marzo 2021 che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 103 del 24.3.2021, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/512/oj).

calcolato sulla base dei livelli di emissione di CO_2 e del prezzo al dettaglio del carburante stradale.

Tale misura forfettaria è stata autorizzata, in relazione all'Irlanda del Nord, con decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio fino al 31 dicembre 2023. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2907 del Consiglio[5] ha prorogato l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2026.

Il regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi che potrebbero scegliere invece di detrarre l'IVA sul carburante in base a registrazioni dettagliate del chilometraggio.

Secondo il Regno Unito la misura è accurata e ha prodotto una notevole semplificazione sia per le imprese in Irlanda del Nord, sia per l'amministrazione fiscale poiché, in pratica, è oneroso tenere un registro dettagliato del chilometraggio, in quanto questo deve essere verificato.

Sulla base di quanto esposto, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la deroga nei confronti dell'Irlanda del Nord a decorrere dal 1° gennaio 2027. La deroga dovrebbe tuttavia essere limitata al 31 dicembre 2029, in modo da poter valutare se il regime speciale rispecchi ancora correttamente la ripartizione complessiva tra uso professionale e uso privato.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione[6], tale regime speciale è opportuno in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Tenendo conto della disposizione della direttiva IVA su cui si basa, il principio di sussidiarietà è rispettato a livello della direttiva IVA.

---

5 Decisione di esecuzione (UE) 2023/2907 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512, che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione (GU L, 2023/2907, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2907/oj).

6 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2004) 728 def., GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato del regime speciale, quest'ultimo è commisurato all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare gli obblighi in materia di IVA e la riscossione dell'IVA in un settore specifico. Il regime resta facoltativo per i soggetti passivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una richiesta presentata dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e riguarda unicamente l'Irlanda del Nord.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione intende autorizzare il Regno Unito, nei confronti dell'Irlanda del Nord, a continuare a semplificare la riscossione dell'IVA e gli obblighi in materia di IVA per quanto riguarda le spese di carburante degli autoveicoli aziendali parzialmente utilizzati per fini non aziendali e ha pertanto un potenziale impatto positivo.

Per i soggetti passivi che optano per questo sistema, esso riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità poiché elimina la necessità di tenere un registro dettagliato del chilometraggio per ciascun autoveicolo aziendale ai fini dell'IVA. Tali requisiti di registrazione sono in effetti dispendiosi in termini di tempo e spesso impongono oneri amministrativi di rilievo a fronte di imposte relativamente modeste. Il metodo di semplificazione riduce inoltre gli oneri per l'amministrazione tributaria che in caso contrario dovrebbe sottoporre a controlli numerosi casi individuali.

In considerazione inoltre della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque circoscritta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

A tale proposito si rammenta che, in conformità dell'articolo 8, secondo comma, del quadro di Windsor, le entrate risultanti da operazioni imponibili nell'Irlanda del Nord non sono versate all'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di cessazione dell'efficacia, ossia un termine automatico fissato al 31 dicembre 2029.

2026/0291 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512 per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione concessa al Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio[2] autorizza il Regno Unito ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, fino al 31 dicembre 2026, una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di fissare, su base forfettaria, la proporzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati ("misura speciale").

(2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 marzo 2026 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, la misura speciale oltre il 31 dicembre 2026.

(3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 24 luglio 2026 la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dal Regno Unito agli Stati membri. Con lettera del 29 luglio 2026, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

(4) Secondo le informazioni comunicate dal Regno Unito nella domanda, la misura speciale, facoltativa per i soggetti passivi, ha costituito un'efficiente procedura semplificata per la riscossione dell'IVA relativa alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali, sia per i soggetti passivi, sia per l'amministrazione tributaria. Secondo il Regno Unito non è cambiata radicalmente la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale.

---

1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.

2 Decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 103 del 24.3.2021, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/512/oj).

(5) È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura speciale. Tale proroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire al Regno Unito di verificare adeguatamente se la proporzione dell'IVA, fissata su base forfettaria, rifletta ancora correttamente le spese per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati. È quindi opportuno che l'autorizzazione della misura speciale scada il 31 dicembre 2029.

(6) L'eventuale domanda di ulteriore proroga della misura speciale oltre il 31 dicembre 2029 dovrebbe essere presentata dal Regno Unito alla Commissione entro il 31 marzo 2029, corredata di una relazione.

(7) In conformità dell'articolo 8, secondo comma, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("Quadro di Windsor"[3]) dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[4], le entrate risultanti da operazioni imponibili nell'Irlanda del Nord non devono essere versate all'Unione. La misura speciale non avrà, pertanto, alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/512,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/512 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 2029, a fissare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, su base forfettaria la proporzione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati.

L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2029, corredata di una relazione attestante l'efficacia della misura speciale e il conseguimento dei suoi obiettivi. La relazione valuta inoltre se la proporzione dell'IVA rifletta ancora correttamente la spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati.".

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

[3] GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87.
[4] GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nei confronti dell'Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente